REGOLAMENTO (CEE) N. 1195/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'esperienza acquisita dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1837/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 (4), ha rivelato l'esistenza di taluni problemi sorti tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, a causa dell'applicazione nel Regno Unito del premio variabile alla macellazione previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ; che tali problemi potrebbero essere risolti considerando l'Irlanda del Nord come una regione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, onde permettere al Regno Unito di non applicare detto premio in tale regione ;

considerando che, per tener conto di una nuova regione, occorre constatare i prezzi sui mercati rappresentativi della medesima ed adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1837/80 relative al regime dei premi e degli interventi ;

considerando che l'esperienza acquisita rivela la necessità di rendere più elastiche le norme che disciplinano il pagamento del premio ; che è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di non procedere al pagamento di un acconto e prevedere d'altro canto la possibilità di autorizzare gli Stati membri a riportare alla campagna successiva il compenso di una perdita di reddito constatata alla fine della campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 è modificato come segue :

1. il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. In base alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, vengono fissati ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo di base per le carcasse ovine fresche o refrigerate e un prezzo di riferimento per ciascuna delle regioni seguenti :

— regione 1 : Italia,

— regione 2 : Francia,

— regione 3 : Danimarca, Benelux, Repubblica federale di Germania,

— regione 4 : Irlanda,

— regione 5 : Gran Bretagna,

— regione 6 : Irlanda del Nord,

— regione 7 : Grecia » ;

2. il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. Per le carcasse ovine fresche o refrigerate viene constatato un prezzo sui mercati rappresentativi della Comunità, sulla base dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi di ciascuna regione o, per quanto riguarda la regione 3, di ciascuno Stato membro, per le varie categorie di carcasse ovine fresche o refrigerate, tenuto conto dell'importanza di ciascuna categoria e della consistenza relativa del patrimonio ovino di ciascuna regione o, per quanto riguarda la regione 3, di ciascuno Stato membro.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 » ;

3. il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Il totale di cui al paragrafo 2 è diviso, per ciascuna regione interessata, per il numero di pecore censite nella regione. Il risultato ottenuto costituisce l'importo stimato del premio da versare per pecora e per regione. Per quanto riguarda la regione 3, il totale di cui al paragrafo 2 è diviso, per ciascuno Stato membro interessato, per il numero di pecore censite in tale Stato membro. Il risultato ottenuto costituisce l'importo stimato del premio da versare per pecora e per Stato membro » ;

(1) GU n. C 104 del 26. 4. 1982, pag. 25.
(2) GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.

4. il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, su domanda degli interessati, l'importo del premio da versare per pecora nelle regioni 1 e 7 potrà essere uguale a quello determinato nella regione 2, quando i beneficiari abbiano dimostrato all'autorità competente che gli agnelli ottenuti da tali pecore non sono stati macellati prima dell'età di 2 mesi.

Qualora per la regione 2 sia applicata l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, secondo comma, i versamenti relativi all'applicazione del presente comma saranno effettuati agli interessati soltanto durante la campagna successiva » ;

5. il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente :

« 5. Se all'inizio della campagna di commercializzazione per una regione determinata è stimata una perdita di reddito, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono procedere al versamento di un acconto. Il saldo è versato alla fine della campagna, previo adeguamento dell'importo del premio, tenendo conto della revisione prevista ai paragrafi 2 e 3 e del numero effettivo di pecore in possesso dei beneficiari.

Se all'inizio di una campagna di commercializzazione per una regione determinata non è stimata una perdita di reddito, ma viene tuttavia constatata alla fine della campagna, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 26, a riportare alla campagna di commercializzazione successiva l'importo totale riveduto menzionato al paragrafo 2, secondo comma ; in tal caso detto importo sarà ripartito in funzione del numero di pecore possedute durante la campagna di commercializzazione successiva soprammenzionata » ;

6. il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Se nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre di ogni anno il prezzo constatato conformemente all'articolo 4 risulta pari o inferiore ad un prezzo d'intervento stagionalizzato corrispondente all'85 % del prezzo di base stagionalizzato e se, simultaneamente, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo d'intervento stagionalizzato ovvero, secondo il caso, al prezzo d'intervento, derivato stagionalizzato, le misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono applicate, su richiesta di uno o più Stati membri, per la regione in causa. Tuttavia, per quanto riguarda la regione 3, tali misure d'intervento possono essere applicate per lo Stato membro o gli Stati membri facenti parte di detta regione » ;

7. il testo dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Nelle regioni in cui le misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), non sono applicate, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono concedere un premio variabile alla macellazione degli ovini quando i prezzi constatati sul o sui mercati rappresentativi della o delle regioni interessate sono inferiori ad un "livello guida" corrispondente all'85 % del prezzo di base. Il livello guida è stagionalizzato analogamente al prezzo di base.

2. L'importo del premio di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il livello guida ed il prezzo di mercato constatato nella o nelle regioni interessate.

3. Vengono adottate le misure necessarie per permettere che, in caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 1, un importo pari a quello di detto premio sia prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), all'uscita dalla regione interessata. Tuttavia, in caso di pagamento di tale premio in uno Stato membro componente la regione 3, l'importo equivalente a quello del premio è prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), al momento dell'uscita dal territorio di detto Stato membro ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1982/1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER